

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
F.to GASTALDI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio  
F.to BATTISTINO Arch. Bruno

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to GILETTA Pierangelo

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 04.06.2021 all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 04.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TOCCI Dr. Giuseppe



**COMUNE DI GENOLA**  
Provincia di Cuneo

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23**

**Adunanza straordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica**

**OGGETTO: Approvazione nuove Aliquote IMU Anno 2021 e revoca Delibera Consiliare n. 6 del 01/03/2021.**

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì TRENTUNO del mese di MAGGIO, alle ore 21,00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

| NOME              | PRESENTI  | ASSENTI  |
|-------------------|-----------|----------|
| GASTALDI Flavio   | X         |          |
| ORIGLIA Davide    | X         |          |
| AIMETTA Pietro    | X         |          |
| PIUMATTI Giovanni | X         |          |
| CANALE Paolo      | X         |          |
| GULLINO Viviana   | X         |          |
| PETTE' Anna Maria | X         |          |
| ABRATE Enrico     |           | X        |
| TESTA Romina      | X         |          |
| RIMONDA Roberto   | X         |          |
| FRESIA Corrado    | X         |          |
|                   | <b>10</b> | <b>1</b> |

E' altresì presente l' Assessore extraconsiliare TOSCO Lorenzo.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GASTALDI Flavio, Sindaco, ne assume la presidenza e la dichiara aperta, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto la deliberazione consiliare n. 6 del 01/03/2021 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2021 con un aumento dello 0,5 per mille per le fattispecie degli "Altri immobili", "Aree edificabili" e "Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D" rispetto all'anno 2020

Rilevato in sede di Rendiconto 2020 un inatteso maggiore incasso di IMU sulla competenza dell'anno 2020, l'Amministrazione comunale intende revocare la delibera consiliare sopra indicata e ripristinare le aliquote già approvate per il 2020 relativamente alle fattispecie degli "Altri immobili", "Aree edificabili" e "Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D";

Visto la deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 10/05/2021 relativa alla presentazione al Consiglio della Variazione al DUP 2021-2023 nella quale viene prevista la adozione delle aliquote IMU simili a quelle del 2020 da approvare per il 2021;

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Premesso che:

- La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) all'articolo 1 nei commi dal 738 al 783 ha istituito e regolato la nuova Imu, che dal 1° gennaio 2020 ha sostituito le vecchie Imu e Tasi.
- Sebbene il neonato prelievo conservava in gran parte la struttura delle precedenti imposte patrimoniali, si trattava a tutti gli effetti di un tributo differente, ragion per cui la nuova Imu ha richiesto l'approvazione di nuove aliquote e di un nuovo regolamento;
- Nel 2020 il Comune di Genola aveva mantenuto come aliquota massima il 10,6 per mille.

Preso atto che il Comune di Genola in merito alle aliquote IMU aveva deliberato per il 2020 le seguenti aliquote:

| Fattispecie  | IMU<br>Aliquota<br>Detrazione<br>Esenzioni |
|--|--|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)  | 6,0 per mille                              |
| Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)<br><br>La suddetta detrazione, si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Genola (norma stabilita dalla legge) | € 200,00                                   |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (fino al 7,6 per mille l'IMU viene versata allo Stato)  | 10,6 per mille                             |
| Terreni agricoli elencati nel comma 758 della legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019)  | Esenti                                     |

|  |                |
|--|----------------|
| Terreni agricoli non esentati dal comma 758 della legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019)  | 7,6 per mille  |
| Fabbricati rurali strumentali  | 0,1 per mille  |
| Aree fabbricabili  | 10,6 per mille |
| Altri immobili   | 10,6 per mille |
| Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (fino al 2021) | 1,0 per mille  |

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Visti:

a) l'art. 3 del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (GU n.103 del 30-4-2021) "Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali" che differisce al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2021;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

e) la risoluzione MEF n. 1/DF del 02/05/2011 che, pur rilevando che le delibere di approvazione delle tariffe ed aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione, dà atto che nel caso in cui questo sia già stato approvato, l'ente può legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, unitamente alla contestuale variazione del bilancio di previsione medesimo, senza necessità, appunto, di una sua riapprovazione integrale. Sul tema, era intervenuta anche la VI Commissione Finanze, con la risoluzione del 21 novembre 2013, nella quale si afferma "(...) come il competente Ministero dell'Interno esprima l'avviso che le eventuali modifiche da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell'ente, possano essere recepite attraverso successive apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione di nuovo bilancio;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

Preso atto che delle misure base fissate dall'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019;

Preso atto delle facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta concesse ai comuni, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 in data 28/09/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 15/06/2020, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio e da quello del settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali Dlgs 18/08/2000, n. 267;

CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di revocare la delibera consiliare n. 6 del 01/03/2021 relativa alla approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021.
2. di approvare per l'anno 2021 le seguenti Aliquote della nuova Imu:

| Fattispecie  | IMU<br>Aliquota<br>Detrazione<br>Esenzioni |
|--|--|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)  | 6,0 per mille                              |
| Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)<br><br>La suddetta detrazione, si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Genola (norma stabilita dalla legge) | € 200,00                                   |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (fino al 7,6 per mille l'IMU viene versata allo Stato)  | 10,6 per mille                             |
| Terreni agricoli elencati nel comma 758 della legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019)  | ESENTI                                     |
| Terreni agricoli non esentati dal comma 758 della legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019)  | 7,6 per mille                              |
| Fabbricati rurali strumentali  | 1,0 per mille                              |
| Aree fabbricabili  | 10,6 per mille                             |
| Altri immobili   | 10,6 per mille                             |
| Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (fino al 2021)   | 1,0 per mille                              |

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

3. di stimare in € 740.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2021 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 134.687,26 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;